

Legge concernente le scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie superiori, LSMS)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **425.000**

Modificato: –

Abrogato: 425.000

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 89 cpv. 3 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina la gestione e il riconoscimento delle scuole medie superiori nonché il finanziamento.

Art. 2 Definizioni

¹ Le scuole medie superiori ai sensi della presente legge gestiscono almeno una delle seguenti sezioni:

- a) liceo;
- b) scuola specializzata;

c) scuola media di commercio.

² Si distingue tra scuole medie superiori con ente responsabile cantonale e scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale.

³ Le scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale che dispongono di un mandato di prestazioni del Cantone vengono definite scuole medie superiori private.

⁴ Gli allievi grigionesi sono persone in formazione che frequentano una scuola media superiore, che dimorano nel Cantone dei Grigioni con il consenso del rappresentante legale e che hanno almeno un genitore il cui domicilio civile si trova nel Cantone. Al posto del domicilio civile dei genitori, in caso di loro decesso fa stato il domicilio civile del figlio.

Art. 3 Offerta decentralizzata di scuole medie superiori

¹ Il Cantone bada a un'offerta decentralizzata di scuole medie superiori per allievi grigionesi attraverso le seguenti misure:

- a) gestendo la Scuola cantonale grigione quale scuola media superiore con ente responsabile cantonale presso la sede di Coira;
- b) potendo erogare a scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale contributi per allievi grigionesi;
- c) garantendo pari opportunità di accesso a una formazione di scuola media superiore ad allievi di lingua madre tedesca, romancia e italiana.

² Sulla base di considerazioni di politica linguistica, regionale ed economica, il Gran Consiglio decide in merito alla fondazione e alla soppressione di scuole medie superiori con ente responsabile cantonale. Esso determina l'offerta di formazione e disciplina il finanziamento di nuove scuole medie superiori con ente responsabile cantonale.

³ Esso decide in merito all'introduzione di ulteriori sezioni o alla soppressione di sezioni esistenti conformemente all'articolo 2 capoverso 1.

Art. 4 Mandato delle scuole medie superiori

¹ Le scuole medie superiori garantiscono un'offerta formativa strutturata secondo le prescrizioni federali e cantonali, la quale:

- a) prepari gli allievi alle formazioni universitarie e ad altre formazioni superiori;
- b) trasmetta loro una cultura generale vasta e approfondita;
- c) li prepari a compiti impegnativi nella società e nel mondo del lavoro.

Art. 5 Periodo scolastico annuale, vacanze, durata delle lezioni

¹ Il periodo scolastico annuale è di almeno 39 settimane. Gli esami finali vengono svolti entro questo periodo scolastico.

² Il Dipartimento stabilisce le vacanze per le scuole medie superiori con ente responsabile cantonale. Queste valgono in linea di principio anche per le scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale.

³ Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì. Una lezione dura almeno 40 minuti. Si devono evitare annullamenti di lezioni.

Art. 6 Vigilanza e coordinamento

¹ La vigilanza sulle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni spetta:

- a) alla Commissione di vigilanza sulle scuole medie superiori;
- b) all'Ufficio;
- c) al Dipartimento;
- d) al Governo.

² Il compito di coordinamento tra le scuole medie superiori spetta all'Ufficio.

³ Il Governo nomina i membri della Commissione di vigilanza e ne disciplina i compiti.

Art. 7 Garanzia della qualità

¹ Il Governo emana disposizioni atte a garantire la qualità della formazione. Esso può disporre misure per confrontare le prestazioni scolastiche degli allievi.

² Esso disciplina la procedura di ammissione alle scuole medie superiori.

³ Gli esami finali si tengono nelle scuole medie superiori. L'Ufficio designa gli esperti per questi esami.

Art. 8 Mandato di prestazioni

1. Principio

¹ Le scuole medie superiori necessitano di un mandato di prestazioni.

² Il mandato di prestazioni a scuole medie superiori senza ente responsabile cantonale viene conferito dal Governo, di norma per quattro anni.

³ Il mandato di prestazioni a scuole medie superiori con ente responsabile cantonale viene conferito annualmente dall'Ufficio.

Art. 9 2. Contenuto

¹ Il mandato di prestazioni stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei diplomi finali, disciplina i contributi, il preventivo nonché la presentazione dei conti e stabilisce la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 10 3. Condizioni

¹ A una scuola media superiore senza ente responsabile cantonale può essere conferito un mandato di prestazioni se essa dimostra che:

- a) esiste un bisogno motivato da ragioni di politica regionale e/o linguistica;
- b) l'attività è garantita a lungo termine;
- c) è possibile un adempimento dei compiti efficace con un impiego economico dei mezzi;

-
- d) la formazione trasmessa soddisfa i requisiti posti dalla legge a una scuola media superiore svizzera e le disposizioni di promozione nonché i piani di studio corrispondono in sostanza alle disposizioni valide per le scuole medie superiori con ente responsabile cantonale;
 - e) è data la garanzia di una buona qualità della formazione;
 - f) non viene gestita quale istituzione orientata agli utili;
 - g) la sede commerciale si trova nel Cantone.

Art. 11 4. Revoca

¹ Il Governo può revocare il mandato di prestazioni a una scuola media superiore privata se le condizioni di cui all'articolo 10 non sono più soddisfatte.

Art. 12 Bisogni educativi speciali

¹ Gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a misure di sostegno conformemente all'articolo 43 capoverso 2 lettere a – c della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni.

Art. 13 Talenti particolari

¹ Le scuole medie superiori possono sostenere allievi dotati di particolari talenti nei settori sport, musica, arti figurative nonché matematica e scienze naturali. Il programma di sostegno va inoltrato al Governo per approvazione.

Art. 14 Servizio medico scolastico

¹ Il servizio medico scolastico viene svolto in tutte le scuole medie superiori secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone. Le visite di controllo sono obbligatorie.

² Le scuole medie superiori si assumono i costi delle visite di controllo.

Art. 15 Collaborazione

¹ Nel campo d'applicazione della presente legge, il Governo decide in merito alla stipulazione di accordi di diritto amministrativo, in particolare in merito ad accordi sulle tasse scolastiche, nonché ad accordi sulla collaborazione e sul coordinamento con altri Cantoni e con l'estero, incluso il relativo finanziamento.

² Il Cantone si assume i costi risultanti da accordi di diritto amministrativo.

Art. 16 Divieto di insegnare

¹ Se manca l'idoneità all'insegnamento, il Dipartimento può vietare a insegnanti di impartire lezioni nelle scuole medie superiori del Cantone. In caso di sostanziale cambiamento della situazione, esso può revocare il divieto.

² Esso può comunicare il divieto e la sua revoca alle autorità scolastiche competenti per le assunzioni all'interno del Cantone e notificarli all'autorità competente a livello nazionale.

2. Scuole medie superiori con ente responsabile cantonale

Art. 17 Offerta di formazione

¹ La Scuola cantonale grigione comprende:

- a) il liceo della durata di sei rispettivamente quattro anni;
- b) la scuola media di commercio con maturità professionale;
- c) la scuola specializzata con maturità specializzata.

² Essa tiene conto delle esigenze della formazione nelle lingue cantonali svolgendo cicli di formazione con maturità bilingue almeno nelle lingue cantonali.

Art. 18 Piani di studio e organizzazione

¹ I piani di studio e le strutture organizzative vengono approvati dal Governo.

Art. 19 Convitti

¹ Il Cantone gestisce o finanzia uno o più convitti nei quali gli allievi grigionesi ricevono vitto e alloggio a prezzi adeguati all'interno di una comunità domestica.

3. Scuole medie superiori private

Art. 20 Riconoscimento

¹ I diplomi sono riconosciuti dal Cantone. Il Governo garantisce il riconoscimento da parte della Confederazione e/o della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

² I piani di studio e le disposizioni di promozione richiedono l'approvazione del Governo.

Art. 21 Contributo forfetario per vitto e alloggio

¹ Il Cantone può erogare un contributo forfetario per vitto e alloggio agli allievi grigionesi ospiti di centri abitativi di scuole medie superiori private.

² Il Governo stabilisce l'ammontare di questo contributo forfetario.

Art. 22 Eccedenza di debiti

¹ Se incombe un'eccedenza di debiti conformemente all'articolo 725 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911, la direzione strategica della scuola media superiore deve informare senza indugio il Dipartimento. Quest'ultimo adotta provvedimenti per garantire agli allievi grigionesi interessati l'ulteriore formazione.

² Il Cantone si assume le spese per l'insegnamento risultanti dall'attuazione di questi provvedimenti per allievi grigionesi. Esso può partecipare per al massimo un anno scolastico alle spese risultanti per il trasporto, l'alloggio e il vitto degli allievi grigionesi.

4. Finanziamento

Art. 23 Tassa scolastica degli allievi grigionesi

¹ Il Governo stabilisce l'ammontare della tassa scolastica.

² Per la frequenza della prima e della seconda classe del liceo della durata di sei anni non va versata alcuna tassa scolastica.

Art. 24 Forfetaria d'esercizio e forfeataria d'investimento

¹ Per ciascun allievo grigione, il Cantone eroga annualmente alle scuole medie superiori private una forfeataria per allievo composta dalla forfeataria d'esercizio e dalla forfeataria d'investimento.

² La forfeataria d'esercizio corrisponde ai costi netti risultanti al Cantone per un allievo della Scuola cantonale grigione e a una forfeataria per costi amministrativi il cui ammontare è stabilito dal Governo.

³ La forfeataria d'investimento è a destinazione vincolata.

Art. 25 Forfetaria supplementare

¹ Le scuole medie superiori private ricevono una forfeataria supplementare che con l'aumento del numero di allievi si riduce in modo lineare dal 15 per cento in caso di 30 allievi grigionesi fino al 2 per cento in caso di 300 allievi grigionesi. Per scuole medie superiori private con oltre 300 allievi grigionesi, la forfeataria supplementare ammonta al 2 per cento.

Art. 26 Forfetaria per le lingue

¹ Per l'insegnamento nella prima lingua romancio o italiano, in combinazione con una materia immersiva nella corrispondente lingua, le scuole medie superiori private ricevono una forfeataria per le lingue per ciascuna sezione.

Art. 27 Forfetaria per talenti

¹ Alle scuole medie superiori private i cui programmi di sostegno sono stati approvati viene erogata ogni anno una forfetaria per talenti per ciascun allievo grigionese partecipante.

Art. 28 Indicizzazione

¹ La forfetaria d'esercizio viene calcolata e stabilita ex novo ogni anno.

² La forfetaria d'investimento ammonta a 3487 franchi e viene adeguata annualmente all'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni (indice svizzero dei prezzi delle costruzioni di 99,8 punti, indice base ottobre 2015).

³ Il contributo comunale di 14 550 franchi, la forfetaria per le lingue di 39 000 franchi e la forfetaria per talenti di 1000 franchi corrispondono all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,8 punti (indice base 2015). Il Governo può adeguare al rincaro gli importi per l'anno di formazione seguente. Fa stato il livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a fine novembre.

Art. 29 Contributi comunali

¹ Il comune di domicilio dei genitori o di un genitore di allievi grigionesi eroga un contributo comunale per allievi grigionesi che frequentano la prima o la seconda classe del liceo della durata di sei anni presso una scuola media superiore del Cantone. L'ammontare del contributo cantonale si conforma alle spese complessive per allievo del grado secondario I, dedotta la forfetaria cantonale per la scuola secondaria.

² Per allievi di prima o seconda classe che frequentano il liceo della durata di sei anni presso una scuola media superiore del Cantone dei Grigioni e i cui genitori eleggono domicilio civile fuori Cantone nel corso dell'anno scolastico, i comuni versano il contributo comunale fino alla fine del corrispondente anno scolastico.

³ Per allievi grigionesi che danno origine a un contributo comunale, il totale della forfetaria d'esercizio, della forfetaria d'investimento e della forfetaria supplementare si riduce in misura di questo contributo comunale.

Art. 30 Modifiche dei contributi, sanzioni

¹ I contributi possono essere ridotti o revocati dal Governo se in una scuola media superiore privata la gestione e la qualità dell'insegnamento sono insoddisfacenti.

² Le scuole medie superiori private che disattendono intenzionalmente alla presente legge o ad atti normativi basati su di essa sono punite dal Governo con una multa fino a 100 000 franchi.

Art. 31 Contributi a scuole di maturità per adulti

¹ Il Cantone può concedere contributi a scuole di maturità per adulti riconosciute a livello federale per persone in formazione con domicilio di diritto civile nel Cantone dei Grigioni.

Art. 32 Contributi a scuole medie superiori del Cantone del Ticino

¹ Il Cantone può concedere contributi a scuole medie superiori del Cantone Ticino per allievi grigionesi.

5. Rimedi giuridici

Art. 33 Vie legali

¹ Nella procedura di ricorso il Dipartimento giudica:

- a) le decisioni concernenti il mancato superamento della procedura di ammissione cantonale alle scuole medie superiori;
- b) le decisioni concernenti la mancata promozione presso scuole medie superiori;
- c) le decisioni concernenti il mancato superamento dell'esame finale presso scuole medie superiori.

² Il termine di ricorso è di dieci giorni.

6. Disposizione finale

Art. 34 Riconoscimenti esistenti

¹ I riconoscimenti rilasciati dal Governo per i diplomi delle scuole medie superiori rimangono validi finché non sarà disponibile un mandato di prestazioni conformemente all'articolo 9, al massimo per un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

L'atto normativo "Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)" CSC [425.000](#) (stato 1 gennaio 2016) è abrogato.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.